Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 01/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 8 marzo 2026 (e reclamo presentato in data 15 gennaio 2026), la ricorrente lamenta il rifiuto della propria impresa assicurativa di liquidare i danni subiti a seguito del verificarsi di un sinistro in data 2 giugno 2025, asserendo di aver fornito tutte le prove utili e di aver presentato reclamo senza ricevere risposta.

L'impresa regolarmente costituita, ripercorre i fatti sottesi alla controversia, rappresentando che la ricorrente agisce per il risarcimento dei danni asseritamente subiti in un sinistro stradale, per il quale, come risulta dal verbale redatto dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro, "*Dalle dichiarazioni assunte sul luogo del sinistro dalla testimone risulta una ricostruzione che pone in discussione la pretesa "indiscussa responsabilità" del veicolo antagonista sostenuta dalla ricorrente: la testimone riferisce infatti di aver visto il veicolo*

[della ricorrente] "immettersi" (…) "senza fermarsi" e "inchiodare", venendo poi urtato dal veicolo sopraggiungente".

Alla luce della ricostruita dinamica del sinistro, secondo l'impresa, la responsabilità dello stesso sia da attribuirsi, in via esclusiva, alla ricorrente trattandosi non di un tamponamento a veicolo fermo ma di una collisione causata da una manovra di immissione azzardata, non residuando spazio, pertanto, per la formulazione di un'offerta, neppure a titolo parziale.

Nelle memorie di replica la ricorrente evidenzia l'incompletezza della relazione della polizia locale in quanto priva di documentazione fotografica e planimetrica e contenente la dichiarazione testimoniale soltanto della prima testimone. Afferma, inoltre, di essere in possesso del filmato della *dash-cam* presente sulla propria vettura nonché di aver allegato il *report* della scatola nera che consente di verificare la dinamica del sinistro.

Nelle proprie controrepliche l'impresa ribadisce la legittimità del diniego affermando che l'incompletezza della relazione della polizia locale, dedotta dalla ricorrente per l'assenza di documentazione fotografica e planimetrica, non mina il valore probatorio dell'atto, specie per le dichiarazioni raccolte nell'immediatezza del fatto dalla prima testimone, soggetto terzo e imparziale.

L'impresa dichiara altresì l'inattendibilità delle dichiarazioni della seconda testimone in quanto rese da soggetto non neutrale trattandosi di trasportata e convivente del conducente e della proprietaria del veicolo e rilasciate in un momento successivo al sinistro. Deduce, infine, l'insufficienza della documentazione probatoria dedotta dalla ricorrente a sostegno della propria posizione.

Alla luce di tutto quanto prodotto la ricorrente chiede "*il risarcimento del danno subito*".

L'impresa, in virtù di quanto eccepito e controdedotto, chiede il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi corrisposto il risarcimento dei danni a seguito di un infortunio automobilistico.

Tuttavia, alla luce della documentazione allegata questo Collegio non può fare a meno di ricordare che secondo le previsioni del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215, il ricorso all'Arbitro Assicurativo è dichiarato inammissibile, fra gli altri casi, quando "*è privo dell'indicazione degli elementi essenziali quali l'oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste" (art. 9, comma 1, lett. h).* Nell'interpretare quest'ultima disposizione, il Collegio ha affermato che la norma *"impone alla parte ricorrente uno specifico onere di allegazione, volto a consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della controversia, dei fatti storici posti a fondamento della pretesa e del provvedimento richiesto*" (Decisione AAS n. 776/2026).

In applicazione di tale principio, il Collegio ha reputato inammissibile il ricorso con il quale "*non è stata prodotta alcuna documentazione inerente alle condizioni di polizza, né altra*

documentazione da cui si possa dedurre se la fattispecie in esame, in mancanza di specifiche disposizioni di legge, sia prevista e disciplinata nel contratto", di talché "[l]*a narrativa del ricorso e la documentazione prodotta non consentono di ricostruire con chiarezza il perimetro della vicenda*" (Decisione AAS n. 775/2026).

Per il vaglio dell'ammissibilità, il Collegio ha precisato che "*nell'ambito del procedimento innanzi all'Arbitro Assicurativo, parte ricorrente è tenuta a formulare una domanda articolata nel* petitum *(il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella* causa petendi *(la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre la relativa documentazione dimostrativa. Il Collegio ritiene che tanto il* petitum, *quanto la* causa petendi *debbano essere, seppur in forma atecnica, comunque individuati o individuabili*" (Decisione AAS n. 781/2026).

Con riferimento al *petitum* è stato inoltre affermato che poiché "*all'Arbitro non può essere demandato un compito consulenziale o esplorativo volto a determinare per conto del ricorrente l'ammontare del danno, ma solo di decidere su una domanda specifica e circostanziata, si deve concludere che la mancata indicazione di un importo definito, o almeno determinabile sulla base dei documenti allegati, configura la carenza di un elemento essenziale del ricorso*" (Decisione AAS n. 577/2026).

Nel caso di specie, si osserva che, sebbene non richiamati dal ricorso (ma potendosi ricavare solo dagli allegati), il sinistro si sarebbe verificato in data 2 giugno 2025, intorno a mezzanotte. Il veicolo della ricorrente, arrivato ad un'intersezione, avrebbe arrestato la marcia nell'attesa di svoltare quando sarebbe sopraggiunta dalla sinistra l'autovettura di controparte a forte velocità. A seguito dell'urto il veicolo della ricorrente avrebbe subito danni nella parte anteriore della fiancata sinistra, per complessivi euro 6.828,35, IVA inclusa. Secondo la ricorrente, la responsabilità del sinistro sarebbe da addebitarsi in via esclusiva alla controparte lamentando un'andatura del relativo veicolo non adeguata allo stato dei luoghi. Tuttavia, dalla documentazione e dal materiale che è possibile estrapolare dalle allegazioni di parte non è possibile ricavare un quadro univoco e circostanziato. Si tratta di doglianze estremamente generiche, per giunta contestate dall'impresa resistente. Questo Collegio alla luce della documentazione prodotta non è nella condizione di ricostruire con chiarezza il perimetro della vicenda (e l'eventuale ripartizione di responsabilità nella causazione del sinistro).

Ma, ancora, la ricorrente chiede la liquidazione dei danni presentando un preventivo di riparazione: da quanto allegato emerge che il preventivo quantifica il danno in euro 6.828,35.

Se, in maniera del tutto teorica, il Collegio ritenesse determinata o quantomeno determinabile *per relationem* la domanda della ricorrente, il ricorso non potrebbe che essere dichiarato inammissibile per superamento del limite di valore.

Infatti, secondo quanto previsto dal Decreto, se la controversia riguarda "*il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile*", il limite di valore è di euro 2.500 (art. 3, comma 4, lett. b, Decreto).

Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In virtù di quanto dedotto e allegato nel corso del procedimento, questo Collegio ritiene di non poter esaminare nel merito le questioni relative al ricorso, stante le diverse ragioni di inammissibilità sopra evidenziate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA